

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE**

## **Norme relative al Servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri**

*Deliberazione Commissariale n° 3405/1828 del 09-10-1969 approvata dalla G.P.A. con decisione n° 5102/21955 Divisione II del 08-07-1970, modificata con Deliberazione C.C. n° 827 del 03.11.2003, con Deliberazione C.C. n° 128 del 21 dicembre 2004 e Deliberazione C.C. n° 534 del 9/10/2006*

### **TITOLO PRIMO Disposizioni di Polizia Mortuaria**

#### **Capitolo 1° Denuncia di morte e accertamenti necroscopici.**

##### **Articolo 1**

Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico condotto, nella veste di necroscopo comunale. All'obbligo di denuncia sono tenuti anche i medici che compiono autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria e che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso, con l'apposita scheda stabilita dall'Istituto Centrale di Statistica e distribuita dall'Ufficio di Stato Civile. Quando la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva la denuncia deve essere fatta d'urgenza.

##### **Articolo 2**

I risultati della autopsia, anche se ordinata dall'Autorità Giudiziaria devono essere comunicati dal medico settore al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1. La comunicazione deve essere fatta d'urgenza se la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva. Nel caso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria e ove sorgesse il sospetto che la morte non sia naturale, il medico settore dovrà sospendere l'operazione e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria. Le medesime norme si applicano ai riscontri diagnostici.

##### **Articolo 3**

Il Sindaco, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che il decesso non è attribuibile a cause naturali deve immediatamente informare l'Autorità giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza.

##### **Articolo 4**

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 dell'ordinamento di stato civile, sono esercitate dai medici condotti, ciascuno nell'ambito del proprio distretto. I medici necroscopi dipendono dall'Ufficio Sanitario, al quale riferiscono sullo svolgimento del servizio, hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato scritto, come previsto dal sopraccitato art. 141 dell'ordinamento dello stato civile. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso.

##### **Articolo 5**

Alle visite necroscopiche, presso gli ospedali e le cliniche, provvedono i rispettivi sanitari a tale scopo incaricati d'intesa con l'Ufficiale Sanitario del Comune; alle visite presso le casi di cura private provvederanno i medici condotti nell'ambito dei rispettivi distretti.

#### **Articolo 6**

Chiunque rinvenga membra o ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco (Ripartizione di Igiene e Sanità Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria) che ne darà subito notizia all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

I risultati degli accertamenti saranno comunicati dalla suddetta Divisione all'Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta alla sepoltura.

#### **Articolo 7**

L'autorizzazione al seppellimento nei cimiteri comunali è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento dei resti ossei contemplati nel precedente art. 6.

### **Capitolo 2°**

#### **Periodo di osservazione delle salme.**

#### **Articolo 8**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato o tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento od altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.

#### **Articolo 9**

Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni di iniziale decomposizione del cadavere.

#### **Articolo 10**

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ridurre il periodo dell'osservazione a meno di 24 ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni precoci di decomposizione o per altre ragioni speciali.

#### **Articolo 11**

Durante il periodo di osservazione del cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita ed essere vegliato dagli interessati.

Ove il decesso sia stato determinato da malattia infettiva, dovranno essere osservate le speciali cautele prescritte dall'Ufficiale Sanitario, ed evitare ogni contatto diretto o indiretto.

#### **Articolo 12**

Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consigliano di non compiersi il periodo di osservazione, oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, oppure quando siano ignote e debba farsene l'esposizione per il riconoscimento, devono essere trasportate all'obitorio comunale e ivi tenute in osservazione per il periodo prescritto.

Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **Capitolo 3° Incassatura delle salme.**

#### **Articolo 13**

Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione, deve essere deposto nella cassa, le cui caratteristiche dovranno corrispondere alle disposizioni riportate nei successivi articoli, a seconda della destinazione della salma.

#### **Articolo 14**

Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive diffuse registrate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate essendo in atto manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.

#### **Articolo 15**

Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse separate l'una dall'altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

E' vietata l'inumazione di salma con l'uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile.

#### **Articolo 16**

Le salme destinate alla tumulazione o che devono essere trasportate in altro Comune oppure all'estero devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno, sia che da questa sia racchiusa, deve essere saldata a fuoco; nel caso di trasporto fuori Comune o all'estero occorre che tra le due casse, al fondo, sia interposto uno strato di torba o di segatura di legno o di altro idoneo materiale assorbente.

Le pareti della cassa di legno devono avere spessore non minore di cm. 4 ed essere costruite con tavole di un solo pezzo; lo spessore delle pareti della cassa metallica, non deve essere inferiore a 7/10 di mm. se di zinco, a 1.5 mm, se di piombo.

Le congiunture della cassa di legno debbono essere a coda di rondine, saldate con mastice idoneo e assicurate mediante chiodi a vite, disposti ad intervalli di cm. 20.

La cassa di legno deve inoltre essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 poste a distanza non superiore a cm. 50 l'una dall'altra.

Nel caso di trasporto di salme destinate all'inumazione in altro Comune, quando la distanza non superi 25 km. e il trasporto venga fatto direttamente al Cimitero con idoneo carro mortuario, non è richiesta la duplice cassa, salvo che la morte non sia stata determinata da una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco ufficiale ministeriale.

#### **Articolo 17**

Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre se prima non sia constatato da un funzionario delegato dall'Ufficiale Sanitario il compimento del prescritto periodo d'osservazione.

#### **Articolo 18**

Nel caso di salme da trasportare in altro Comune o all'estero, l'Ufficiale Sanitario, o suo delegato, dovrà assistere all'incassatura del cadavere, anche se debbano essere temporaneamente tumulate in un Cimitero comunale.

Di tale assistenza dovrà essere redatto apposito verbale.

#### **Articolo 19**

Quando il trasporto e la sepoltura in altro Comune sono determinati dalla diversità dei confini fra la circoscrizione amministrativa e quella ecclesiastica, non è necessaria l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento, a meno che la salma sia destinata alla tumulazione o la morte sia stata determinata da una malattia infettiva diffusiva.

#### **Articolo 20**

Il trasporto di salme in altro Comune, per essere sepolte o cremate, è autorizzato dal Sindaco. L'incaricato del trasporto deve essere munito della relativa autorizzazione; questa, invece, dovrà essere consegnata al vettore, se il trasporto è fatto per ferrovia, per nave o per aereo.

#### **Articolo 21**

Il trasporto di salme per l'estero è autorizzato dal Medico Provinciale, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 22**

Il trasporto e la sepoltura di un cadavere in luogo diverso dal Cimitero, entro e fuori dal Comune, è autorizzato dal Medico Provinciale, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi sanitarie e dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 23**

I feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero, dovranno essere verificati dall'Ufficiale Sanitario, o da un suo delegato, prima di essere sepolti nei Cimiteri comunali.

### **Capitolo 4°**

#### **Trasporto delle salme con carri funebri.**

#### **Articolo 24**

Il trasporto delle salme ai cimiteri, entro e fuori Comune, può essere fatto dal Comune, oppure da confraternite o da imprese funebri debitamente autorizzate.

A tale scopo devono essere utilizzati carri speciali, internamente rivestiti con lamiera metallica zincata o altro adatto materiale facilmente lavabile, che siano stati riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, al cui controllo dovranno essere sottoposti, almeno una volta all'anno, per accertarne lo stato di manutenzione e di idoneità.

#### **Articolo 25**

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate fuori dell'abitato, in località appartate, ed essere provviste dei mezzi necessari alla pulizia e alla disinfezione dei carri.

Le rimesse sono autorizzate dal Sindaco, previa attestazione di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario.

#### **Articolo 26**

Il Comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri, anche per quanto attiene le tariffe.

Il Comune può esercitare direttamente il servizio dei trasporti funebri, anche con carri speciali, a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa.

In tal caso, sui trasporti eseguiti da imprese funebri private, salvo quelli fatti da Confraternite con mezzi

propri, potrà imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non deve superare la tariffa stabilita per i trasporti di ultima categoria.

#### **Articolo 27**

I trasporti di salme di militari, eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri, sono esenti da qualsiasi diritto comunale.

#### **Articolo 28**

L'esecuzione dei trasporti funebri a cura e spese di privati è subordinata al rilascio del relativo permesso e degli altri documenti dal parte della Ripartizione di Igiene e Sanità (Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria) nonché al pagamento dei diritti comunali.

### **Capitolo 5°**

#### **Iniziazioni conservative e imbalsamazione delle salme.**

#### **Articolo 29**

Per il trasporto in altro Comune o per l'estero, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate con idonea soluzione disinfettante e, ove il decesso sia stato causato da malattia infettiva, avvolte con lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario o di suo delegato.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica quando il Comune di destinazione viene raggiunto dopo 24 ore di tempo.

Il feretro dovrà corrispondere alle prescrizioni dell'art. 16 e può essere munito, ove sia ritenuto opportuno a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di idoneo apparecchio per la fissazione dei gas provenienti dalla decomposizione della salma, di tipo approvato dal Ministero della Sanità.

#### **Articolo 30**

L'iniezione con soluzione disinfettante può essere prescritta dall'Ufficiale Sanitario quando la salma deve essere esposta al pubblico, sia per le onoranze, sia per il riconoscimento.

#### **Articolo 31**

L'imbalsamazione del cadavere deve essere eseguita, sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario, o di suo delegato, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e può essere iniziata soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione della salma.

Per eseguire l'imbalsamazione o un trattamento capace di conservare temporaneamente il cadavere, deve essere chiesta l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previa presentazione di:

- a. dichiarazione del medico operatore con l'indicazione del trattamento che intende eseguire, del luogo e dell'ora;
- b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo comunale che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **Capitolo 6°**

Riscontro diagnostico; assegnazione di salme alle sale anatomiche universitarie.

#### **Articolo 32**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportate ad un ospedale o ad un posto di

osservazione o all'obitorio comunale, sono sottoposti al riscontro diagnostico a termini dell'art. 32 del T.U. Istruzione Superiore 31-08-1933 n. 1592, e dall'art. 85 del R.U. 30-09-1938 n. 1631 sull'Ordinamento Ospedaliero.

Potranno essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, civili e militari, in cliniche universitarie o istituti di cura privati, a richiesta dei rispettivi direttori, primari o curanti.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussistano dubbi sulla causa di morte.

Per altre norme sul riscontro diagnostico si rimanda alla legge 15-02-1961 n. 83.

### **Articolo 33**

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a termini dell'art. 32 del T.U. Istruzione superiore 31-08-1933 n. 1592, all'insegnamento e alla ricerca scientifica, non può essere fatta prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione può essere abbreviato oltre che nei casi previsti dall'art. 10, quando il cadavere presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.

### **Articolo 34**

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono trascrivere in apposito registro le generalità dei cadaveri ad essi consegnati e osservare le altre prescrizioni elencate negli art. 38 e 39 del Regolamento statale di Polizia Mortuaria di cui al R.D. 21-12-1942 n. 1880.

## **TITOLO SECONDO Sepoltura delle salme, esumazioni, estumulazioni.**

### **Capitolo 1° Inumazione, tumulazione, cremazione.**

#### **A) Inumazione**

### **Articolo 35 <sup>1</sup>**

L'inumazione delle salme deve essere fatta con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 15 del presente Regolamento, in aree cimiteriali stabilite dall'Autorità comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Le aree cimiteriali per l'inumazione sono classificate in comuni e distinte; queste ultime sono concesse a pagamento, secondo le norme stabilite dal titolo terzo sulle concessioni cimiteriali; *mentre per le aree comuni verrà stabilita una tariffa per le attività svolte esentandone dal pagamento le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari dopo oggettivo accertamento da parte degli uffici comunali competenti secondo indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.*

Le aree comuni sono divise in riquadri.

In ciascun riquadro, seguendo file ordinate, si scavano le fosse in senso alternato, in modo che resti libero un posto fra due fosse occupate.

Effettuata la occupazione dei posti dispari, si passa a quella dei posti pari.

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 24/03/03 n° 98/28.

### **Articolo 36**

Le fosse per l'inumazione di defunti in età superiore a 10 anni, devono essere scavate fino a due metri di profondità dalla superficie del terreno e a tale quota devono avere larghezza di ml. 0,80 e lunghezza ml. 1,80.

Se l'età del defunto è inferiore a 10 anni, la fossa, ferma restando la profondità di ml. 2, avrà larghezza di ml.

0,50 e lunghezza di ml. 1,50.

La distanza fra ogni fossa non dovrà essere minore rispettivamente di ml. 0,60 e di ml. 0,50 da ogni lato.

### **Articolo 37**

Salvo l'eccezione stabilita dall'art. 15 del presente Regolamento nella stessa fossa non può essere inumata più di una salma.

### **Articolo 38**

Ogni fossa di inumazione nelle aree comuni deve essere contraddistinta da una croce o da un cippo, conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 92, Titolo terzo.

## **B) Tumulazione**

### **Articolo 39**

La tumulazione viene eseguita in appositi loculi, separati l'uno dall'altro, scavati in roccia compatta oppure costruiti con idonea opera muraria a malta cementizia o con cemento armato chiusi ermeticamente da lastra in muratura o di pietra, dello spessore minimo di cm. 15.

Lo spessore delle pareti deve essere di almeno cm. 40, in mattoni sodi intonacati a malta cementizia lisciata a mestola, a meno che non siano realizzate con cemento armato, nel qual caso sia le solette, sia i tramezzi, dovranno avere spessore non inferiore a cm. 15.

La costruzione in ogni modo, deve essere impermeabile ai gas e ai liquidi .

I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti, sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e di cappelle gentilizie <sup>1</sup>.

La concessione dei loculi di proprietà comunale è fatta a pagamento, secondo le norme stabilite dal Titolo terzo, capitolo 3°.

---

<sup>1</sup> Vedi art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90.

### **Articolo 40**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, osservando le norme riportate nell'art. 16.

### **Articolo 41**

Le disposizioni degli articoli 39 e 40 si applicano anche nei casi di tumulazione provvisoria di salme la cui sistemazione definitiva dovrà essere fatta in altro loculo del Cimitero o fuori del Cimitero stesso.

### **Articolo 42 <sup>1</sup>**

I loculi costruiti dai privati, sia in sepolcreti, sia in cappelle gentilizie, devono essere riconosciuti agibili, dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.

---

<sup>1</sup> Vedi art. 4 comma 1 del D.P.R. del 22 aprile 1994 n. 425.

## **C) Cremazione - Abrogato con Delibera C.C. n. 128 del 21/12/2004**

### **Articolo 43**

Abrogato con Delibera C.C. n. 128 del 21/12/2004

### **Articolo 44**

Abrogato con Delibera C.C. n. 128 del 21/12/2004

### **Articolo 44 bis**

Abrogato con Delibera C.C. n. 128 del 21/12/2004

## **Capitolo 2° Esumazioni, estumulazioni. Esumazioni**

### **Articolo 45 <sup>1</sup>**

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite non prima di dieci anni dalla inumazione della salma *ed assoggettate al pagamento di una tariffa di contribuzione per le spese sostenute esentandone la categorie indicate nell'art. 35 modificato del presente Regolamento.*

Le ossa vengono recuperate e trasferite all'ossario comune, a meno che non sia fatta richiesta di concessione di una celletta ossario.

Le fosse, liberate dalle ossa e dai residui del feretro sono destinate ad altre inumazioni <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera del Consiglio Comunale del 24/03/03 n° 98/28.

<sup>2</sup> Testo integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998 n° 10.

### **Articolo 46**

Le esumazioni straordinarie prima del compimento del prescritto decennio di rotazione, possono essere eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, oppure, previa autorizzazione del Sindaco, quando la salma debba essere trasferita in altra sepoltura o cremata.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato.

### **Articolo 47**

Nelle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate alla sala di autopsia osservando le norme eventualmente impartite dalla stessa Autorità.

### **Articolo 48**

Le esumazioni straordinarie, almeno che non siano state ordinate dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Se la salma è di persona deceduta a seguito di malattia infettiva contagiosa, occorre che siano trascorsi due anni dalla inumazione e che l'Ufficiale Sanitario rilasci il relativo nulla osta, a meno che l'esecuzione non sia ordinata dall'Autorità giudiziaria.



## **B) Estumulazioni**

### **Articolo 49 <sup>1</sup>**

Le estumulazioni ordinarie sono di regola eseguite allo scadere della concessione, salvo che non ricorrano le condizioni di decadenza previste dal titolo terzo attinente le concessioni cimiteriali.

Il feretro estumulato, se la salma non è completamente mineralizzata, dovrà essere inumato, dopo che sia stato provveduto a praticare numerose aperture nella cassa metallica.

La durata della inumazione dovrà essere non inferiore a 5 anni, salvo che l'Ufficiale Sanitario non prescriva un periodo maggiore.

L'inumazione verrà eseguita nell'area comune, se l'interessato non è concessionario di apposita area cimiteriale.

---

<sup>1</sup> Testo integrato dalla Circolare del Ministro della Sanità del 31/07/1998 n° 10.

### **Articolo 50**

Il Sindaco può autorizzare, indipendentemente dalla scadenza della concessione ed in qualsiasi periodo dell'anno, l'estumulazione di feretri da trasportare in altra sede, nello stesso cimitero od in un cimitero diverso, a condizione, che aperto il loculo, l'Ufficiale Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica.

L'Ufficiale Sanitario può prescrivere che il feretro, per attuarne il trasporto in altro cimitero, debba essere introdotto entro una nuova cassa di legno, di spessore non inferiore a cm. 3 oppure rivestito di lamiera metallica, saldata a fuoco, di almeno 3/10 di mm. di spessore.

### **Articolo 51**

Alle estumulazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità giudiziaria, si applicano le norme di cui all'art. 47 di questo Regolamento.

### **Articolo 52**

Le suddette norme di Polizia Mortuaria di cui ai titoli 1 e 2 del presente Regolamento, sono estese indistintamente a tutti i cimiteri esistenti nel territorio comunale.

## **TITOLO TERZO Concessioni cimiteriali.**

### **Capitolo 1° Disposizioni generali.**

### **Articolo 53 <sup>1</sup>**

Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale, per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata area cimiteriale o un loculo comunale, da adibire a sepoltura, con diritto di uso temporaneo ai sensi del 1° comma dell'art. 93 del D.P.R. 21-10-1975 n. 803 e dell'art. 73 del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

La concessione può essere soggetta:

- a. a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente;

- b. a decadenza nei casi previsti dai modificati articoli 57 e 58 del presente Regolamento, nonché per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere oppure per inadempienza alle condizioni cui è subordinata la concessione;
  - c. a rinuncia della concessione.
- 

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto dalla delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.

#### **Articolo 54** <sup>1</sup>

Le concessioni cimiteriali previste nel Comune di Firenze, a seconda del tipo di sepoltura, sono le seguenti:

- a) concessione temporanea non rinnovabile per la inumazione di salme in aree distinte;
  - b) concessione temporanea rinnovabile per la tumulazione di salme in loculi comunali monoposto o pluriposto costruiti in colombario, cappelle, gallerie e nelle sepolture private;
  - c) concessione perpetua, per la tumulazione di resti ossei in cellette ossario comunali o di urne cinerarie.
- Le caratteristiche e le norme relative ai tre tipi di concessione sono riportate nei capitoli successivi.
- 

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto dalla delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.

#### **Articolo 55** <sup>1</sup>

I suddetti tipi di concessione per la sepoltura distinta sono a pagamento, come l'inumazione in campo comune, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per le pratiche relative alla cremazione e successiva tumulazione, interrimento, affidamento ai familiari o dispersione delle ceneri in luogo diverso dal Cimitero la Giunta Comunale stabilirà una procedura ed una tariffa secondo le indicazioni che verranno formulate come previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge 30 Marzo 2001.

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera del Consiglio Comunale del 24/03/03 n° 98/28.

#### **Articolo 56** <sup>1</sup>

La concessione per sepoltura distinta può accordarsi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persone, enti, o comunità. La concessione temporanea può essere accordata soltanto al decesso della persona a cui è destinata. E' peraltro consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'acquisto in vita della concessione temporanea, nei limiti della disponibilità dei posti, con le seguenti modalità e condizioni:

1. Residenza nel Comune di Firenze al momento della richiesta di concessione
2. Età minima di settantacinque anni.
3. Stato di solitudine a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere parenti in vita entro il 1° grado. Sarà, poi, cura dell'Ufficio ricevente accertarsi che non siano fatte dichiarazioni mendaci.
4. Dichiarazione del concessionario nella quale indichi colui o coloro che dovranno occuparsi della Sua tumulazione ed essere, perciò, informati della concessione acquisita.
5. Inizio della durata della concessione al momento della stipula della medesima.

La concessione temporanea, effettuata in vita, è soggetta a decadenza qualora non si provveda alla tumulazione del concessionario medesimo entro un anno dalla sua morte.

Nel caso che questa non venga rinnovata, alla scadenza, la salma verrà ridotta in ossa e posta nell'ossario comune. Per i loculi concessi prima dell'entrata in vigore della presente delibera e per i quali è stata

applicata la tariffa in vigore al momento dell'atto di concessione, potrà essere richiesta un'integrazione di quanto già pagato, qualora si verifichi una differenza tra la somma versata alla concessione, rivalutata secondo i parametri di indicizzazione del costo della vita, diffusi dall'ISTAT per gli anni intercorsi ed il valore del loculo al momento della tumulazione del concessionario. Se tale valore dovesse essere inferiore alla somma pagata e rivalutata non sarà dovuta alcuna restituzione.

A meno che gli eredi del titolare optino per l'adeguamento alle norme previste dalla presente delibera facendo decorrere la concessione dal momento della sottoscrizione.

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera del Consiglio Comunale del 03-11-2003 n° 827.

### **Articolo 57**

La concessione viene fatta mediante regolare atto da stipularsi a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario. Nell'atto relativo, sottoscritto dal concessionario per accettazione e registrato nelle forme di legge, il Comune potrà imporre ai sensi del 3° comma dell'art. 93 del D.P.R. 21-10-1975 n° 803, ogni condizione ritenuta opportuna nell'interesse della concessione, con particolare riguardo alla manutenzione delle tombe, alla decadenza della concessione in seguito ad abbandono della tomba o ad inosservanza delle disposizioni dell'Autorità comunale.

Tali concessioni sono in ogni caso subordinate all'osservanza di tutte le norme vigenti e che saranno emanate dai competenti organi in materia.

---

<sup>1</sup> Vedi nota all'art. 53 .

### **Articolo 58 <sup>1</sup>**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle concessioni temporanee comunali di loculi o cripte, sono a carico del Comune, ad eccezione degli oggetti di ornamento e della nuova iscrizione delle epigrafi.

---

<sup>1</sup> Vedi nota all'art. 53 .

### **Articolo 59 <sup>1</sup>**

Le concessioni temporanee di sepoltura distinta in sepolcreti e cappelle private, decadono salvo il caso di rinuncia di cui al successivo art. 60, quando la tomba è in stato di abbandono tale da esserne compromessa la statica o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere indispensabili richiestegli dal Comune, attinenti la statica, l'impermeabilità ed il decoro della tomba stessa.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, destinate alla realizzazione di tombe private di famiglia, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia intermente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti che dovranno trovare sistemazione definitiva in altra sepoltura privata.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Al concessionario è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla valutazione debbono essere escluse le pertinenze, che comunque non possono essere rimosse.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera del Consiglio Comunale del 28-10-1996 n° 2528/285.

#### **Articolo 60**

La procedura della decadenza viene iniziata con la notifica al concessionario o suoi aventi causa o successori, di una specifica diffida del Sindaco, della quale, in caso di irreperibilità degli aventi causa, saranno affisse due copie; la prima all'albo Pretorio del Comune, l'altra all'Albo del cimitero posto al lato dell'ingresso principale.

Trascorsi sei mesi dalla data della diffida o della pubblicazione, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il Sindaco dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra, al concessionario e suoi aventi causa o successori. Tale atto dovrà essere pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Provincia ed esposto per un mese nell'Albo del Cimitero.

#### **Articolo 61**

Le sepolture dichiarate decadute con la procedura di cui all'articolo precedente, verranno liberate dai resti ossei o dalla salma, e il sepolcreto o la cappella gentilizia verranno in possesso del Comune con piena disponibilità.

Qualora la salma estumulata fosse in stato di incompleta mineralizzazione, verrà prima inumata per cinque anni.

I resti ossei, saranno tumulati in una celletta ossario, a titolo perpetuo.

E' in facoltà del Comune dopo l'estumulazione dei resti ossei, di demolire o restaurare le relative opere murarie per la riutilizzazione della tomba, sentita la Ripartizione Belle Arti del Comune ai fini della tutela di eventuali opere d'arte e di interesse storico.

#### **Articolo 62**

Nel caso di rinuncia alla concessione di sepolture in loculi o cripte comunali, il Comune rimborserà metà della tariffa vigente al momento della restituzione purché la salma venga sepolta in una tomba di classe non inferiore, nello stesso o altro Cimitero comunale, e purché il trasferimento avvenga entro 10 anni dalla data di concessione. Detto rimborso, potrà essere computato, a titolo di conguaglio, agli effetti del pagamento della nuova concessione.

Analogo rimborso sarà fatto nel caso che la salma venga trasferita fuori del Comune, purché ciò avvenga entro 3 anni dalla data della concessione.

#### **Articolo 63**

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea, mediante avviso apposto nell'Albo Pretorio e nell'Albo del Cimitero almeno dodici mesi prima della scadenza stessa.

Il concessionario che desideri presenziare alla relativa operazione di esumazione o di estumulazione, dovrà prendere tempestivamente accordi con la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 64**

Il pagamento della concessione cimiteriale deve essere fatto prima di procedere alla sepoltura della salma o dei resti ossei.

L'Amministrazione comunale può consentire ai propri dipendenti di ruolo di fare il pagamento in non oltre 24 rate mensili, con detrazione dallo stipendio o dal salario, anche nel caso che la concessione cimiteriale

interessi il coniuge, oppure i parenti o affini, purché non oltre il terzo grado.  
Ai pensionati ed al personale avventizio del Comune, potrà essere concesso il pagamento rateale a condizione che altra persona proposta dagli interessati e di gradimento del Comune se ne renda garante.

## **CAPITOLO 2°** **Concessione di inumazione in area distinta.** **(Cimitero di Trespiano)**

### **Articolo 65**

La concessione per l'inumazione di una salma in area distinta è limitata al Cimitero di Trespiano ed ha la durata di 15 anni; non è rinnovabile per la medesima salma, la quale, pertanto, dovrà essere esumata.

### **Articolo 66**

L'inumazione in area distinta viene praticata in appositi riquadri di terreno stabiliti dal Comune, separati dai campi di inumazione a rotazione ordinaria decennale.

Alle inumazioni distinte può essere riservato dal Comune, secondo la disponibilità del cimitero, un appezzamento di terreno, recintato opportunamente o ornato da particolari sistemazioni arboree e floreali.

### **Articolo 67**

L'area minima che deve essere assegnata ad ogni salma non può essere superiore a mq. 6, se il defunto era in età superiore a 10 anni e a mq. 4 se di età inferiore.

Le caratteristiche delle fosse e le relative dimensioni sono quelle indicate nell'art. 36.

### **Articolo 68**

E' in facoltà del Comune di concedere, sempre limitatamente al Cimitero di Trespiano, secondo la disponibilità, una maggiore superficie di terreno per la costituzione di un'area riservata a sepolture di famiglia.

In questo caso la concessione ha durata di ha durata di 50 anni ed è rinnovabile per un periodo non superiore ai 15 anni.

La superficie dell'area riservata a sepoltura di famiglia non può essere superiore a mq. 16, salvo deroga in casi particolari, a giudizio dell'Amministrazione comunale.

Restano fermi i limiti dimensionali di cui all'art. 36.

### **Articolo 69**

Le concessioni di area distinta per inumazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate in base alle tariffe stabilite dal Comune con l'osservanza delle norme attinenti riportate in questo Regolamento, nonché delle condizioni inserite nell'atto legale di concessione.

Dette concessioni sono inoltre comprensive dell'assegnazione individuale di una celletta a titolo perpetuo.

### **Articolo 70**

Il Comune provvederà a recintare l'area di inumazione distinta con una siepe di bosso o di altra pianta sempreverde, la cui altezza dovrà però essere contenuta entro cm. 50 da terra, entro l'area recintata possono essere messe dal concessionario piante floreali.

Riguardo all'apposizione di ricordi funerari, si rimanda al successivo Capitolo 5°.

### **Articolo 71**

Tre mesi prima della scadenza della concessione, il Comune provvederà ad apporre un avviso all'Albo Pretorio ed all'Albo del Cimitero nonché a invitare il concessionario o suoi aventi causa con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a presentarsi alla Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri presso la Ripartizione Igiene e Sanità, onde comunicargli la data in cui sarà compiuta l'esumazione dei resti mortali

della salma e prendere i relativi accordi per la loro sistemazione nella celletta ossario assegnata. Trascorso un mese dalla data di convocazione del concessionario, il Comune procederà d'ufficio all'esumazione dei resti mortali e alla tumulazione nella celletta ossario. I ricordi e ornamenti funerari saranno rimossi e conservati per tre mesi presso il Cimitero; dopo tale termine, potranno essere utilizzati per ornamento delle aree comuni.

#### **Articolo 72**

Le inumazioni e le esumazioni dovranno essere fatte con l'osservanza delle norme generali riportate nel Titolo 2° del presente Regolamento.

### **Capitolo 3° Concessioni di tumulazione in loculi e in cellette ossario comunali.**

#### **Articolo 73 <sup>1</sup>**

La concessione per la tumulazione di una salma in loculi o in cripte comunali, è temporanea, della durata di 30 anni. La concessione è rinnovabile alla scadenza per la medesima salma dietro pagamento della tariffa in vigore <sup>2</sup>.

Alla scadenza del trentennio viene concessa una celletta ossario a titolo gratuito per tumularvi i resti ossei della salma tolta dal colombario la cui concessione scaduta non è stata rinnovata.

Per le salme tumulate che alla scadenza della concessione non risultassero ancora decomposte si procede alla inumazione per un periodo di cinque anni, in detti casi viene assegnata una celletta ossario per tumularvi i resti mortali a titolo gratuito e perpetuo dopo il prescritto quinquennio.

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera del Consiglio Comunale del 10/12/1976 n° 335/1584. La deliberazione ha stabilito che siano fatti salvi i diritti acquisiti per effetto delle concessioni di data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione.

<sup>2</sup> Modificato dalla Delibera del Consiglio Comunale del 23/02/98 n° 12/42.

#### **Articolo 74**

Le concessioni per la tumulazione di resti ossei in cellette ossario sono fatte a titolo perpetuo con il pagamento della corrispondente tariffa vigente.

#### **Articolo 75**

In via eccezionale l'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario potrà consentire, ma non prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, di tentare la riduzione della salma per introdurre nello stesso loculo la salma del coniuge o di un parente o affine del concessionario, purché entro il 3° grado.

In tal caso sarà effettuata una nuova concessione alle condizioni previste dalla tariffa vigente al momento della nuova concessione.

#### **Articolo 76**

Nelle cellette ossario multiple possono essere tumulati insieme i resti ossei dei congiunti di cui al precedente articolo.

#### **Articolo 77**

Tre mesi prima della scadenza della concessione relativa ai loculi di cui all'art. 71 il concessionario o suoi aventi causa, saranno invitati dal Comune, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarare se intendono o meno rinnovare la concessione. Analogo avviso sarà contemporaneamente apposto all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero.

Ove il concessionario o suoi aventi causa risultassero irreperibili, sarà pronunciata la decadenza della

concessione con la procedura prevista dall'art. 58 e seguenti.

#### **Articolo 78**

Qualora non venga rinnovata la concessione e la salma estumulata sia in stato di incompleta mineralizzazione, il feretro dovrà essere inumato per 5 anni, con osservanza delle norme di cui all'art. 49.

#### **Articolo 79**

Le tumulazioni e le estumulazioni devono essere eseguite con le norme prescritte dal presente Regolamento e con l'osservanza di eventuali disposizioni particolari impartite dall'Ufficiale Sanitario.

### **Capitolo 4° Concessioni per sepolture di famiglia in sepolcreto o in cappelle private.**

#### **Articolo 80 <sup>1</sup>**

Le concessioni di sepolture in sepolcreti e in cappelle di famiglia hanno carattere temporaneo della durata di 99 anni e vengono effettuate con l'osservanza delle condizioni generali riportate nel recedente Capitolo 1°.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto dalla delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260/1444.

#### **Articolo 81**

Il Comune può concedere, secondo la disponibilità, sia l'area cimiteriale occorrente al privato per la costruzione, sia un sepolcreto od una cappella già realizzati, che vengono trasferiti in proprietà, ad ogni effetto di questo regolamento.

La concessione dell'area sarà fatta secondo la planimetria disposta dai competenti uffici e in base alla tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun cimitero. Analogamente la concessione di sepolcreti e di cappelle sarà fatta in base alla tariffa stabilita, caso per caso, dalla stessa Amministrazione.

#### **Articolo 82 <sup>1</sup>**

Chiunque intenda costruire un sepolcreto o una cappella o altra opera destinata a sepoltura di famiglia, deve presentare domanda al Comune, Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri, diretta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.

Ottenuta la concessione, nei modi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà presentare, in triplice copia, il progetto dell'opera che si propone di realizzare.

Il Sindaco autorizzerà l'esecuzione dopo che il progetto avrà conseguito il parere favorevole della Commissione Edilizia, sentita la Repartizione Igiene e Sanità, la Repartizione Tecnica e quella per le Belle Arti, secondo le rispettive competenze.

Il parere della Repartizione Belle Arti sarà richiesto nel caso che il progetto preveda la costruzione di cappella.

Non potrà essere autorizzato l'inizio dei lavori, se prima non sarà stato adottato e registrato il relativo atto di concessione.

Ove la costruzione non sarà ultimata entro 2 anni dalla data del contratto, salvo proroga per giustificati motivi, la concessione stessa sarà revocata con rimborso del 50% del prezzo dell'area al titolare o agli aventi causa al momento della decadenza.

In ogni caso il rimborso non dovrà superare il prezzo a suo tempo pagato.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto dalla delibera del Consiglio Comunale del 15/10/1976 n° 3260.

### **Articolo 83**

La costruzione del sepolcreto o della cappella deve essere realizzata non oltrepassando il perimetro dell'area assegnata.

Ove fosse necessario, per motivi tecnici riconosciuti validi, di spostare la costruzione in uno o più lati, oltre il confine dell'area, il concessionario dovrà versare all'amministrazione comunale l'importo corrispondente alla maggiore area impegnata.

E' consentito di appoggiare il muro perimetrale a quello di altro sepolcreto esistente nel confine, purché i muri della nuova costruzione siano indipendenti.

E' assolutamente vietato di utilizzare il muro di confine di un sepolcreto per la costruzione di altro sepolcreto in aderenza.

### **Articolo 84**

I loculi entro terra e fuori terra sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere costruiti in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 15, oppure in muratura di mattoni pieni (a due teste) saldati con malta cementizia.

Le casseforme per la formazione delle pareti interne in cemento armato, sia orizzontali, sia verticali, dovranno essere opportunamente piallettate e ingrassate onde le pareti risultino perfettamente lisce.

La superficie interna delle murature a mattoni deve essere rivestita con intonaco di cemento liscio a mestola a regola d'arte. E' assolutamente vietato l'impiego di mattoni forati.

La platea dei loculi entroterra dovrà poggiare su vespaio in pietrame, (pezzatura cm. 10/15) alto non meno di cm. 20.

Il concessionario ha l'obbligo di circoscrivere la costruzione con lista di pietra o di marmo conforme alle richieste dell'Ufficio tecnico comunale.

### **Articolo 85**

Le pareti perimetrali delle cappelle potranno essere in cemento armato di spessore non minore a cm. 20 oppure in muratura di mattoni pieni saldati con malta cementizia, spessore cm. 30.

### **Articolo 86 <sup>1</sup>**

I loculi, sia entroterra, sia fuori terra, devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni dell'art. 39. Prima di effettuare la tumulazione di una salma in sepolcreti o cappelle private, i loculi dovranno essere stati riconosciuti agibili, dall'Ufficiale Sanitario o di suo delegato, come previsto dall'art. 42.

---

<sup>1</sup> Vedi art. 4 comma 1 del D.P.R. del 22 aprile 1994 n. 425.

### **Articolo 87**

Per la formazione dei rivestimenti esterni e ornamentali dei sepolcreti e delle cappelle, sono ammessi i seguenti materiali:

- a. marmi naturali di solida struttura resistente all'azione degli agenti atmosferici;
- b. pietre naturali, non spugnose e non sfaldabili.

La messa in opera dei materiali di rivestimento deve essere eseguita impiegando esclusivamente malta di cemento e opportuna graffe di sostegno esclusivamente di rame o di ottone, murate con cemento fuso a rapida presa, e relativi abbeveraggi in cemento, ove necessari.



### **Articolo 88**

Nelle cappelle e nei sepolcreti riservati a sepolture di famiglia è consentita solo la tumulazione delle salme del coniuge o di parenti o di affini entro il 3° grado, salvo deroga verso altre persone specificatamente indicate nell'atto di concessione.

Le tumulazioni, le estumulazioni e le riduzioni delle salme appartenenti a tali sepolture, sono regolate dalle norme generali riportate nel titolo secondo <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vedi art. 93 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

### **Articolo 89**

Il concessionario di un sepolcreto o di una cappella per sepoltura di famiglia, è tenuto a provvedere alla manutenzione della tomba e alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dal Comune per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro.

A tale scopo il Comune invierà al concessionario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la relativa richiesta di lavori, assegnando un termine per l'esecuzione.

Copia di tale comunicazione dovrà essere esposta nell'Albo del Cimitero.

Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione, il Comune potrà iniziare la procedura prevista dall'art. 60 per far decadere la concessione.

### **Articolo 90**

Nel caso di lavori urgenti ai fini della pubblica incolumità ai quali il concessionario non abbia ottemperato entro il termine assegnato, il Comune può provvedere direttamente, addebitando le relative spese nelle forme di legge.

### **Articolo 91**

Alle concessioni di sepolcreti o di cappelle per sepolture di famiglia, dichiarate decadute nei modi previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni riportate nell'art. 61.

### **Articolo 91 bis**

Alle sepolture private in sepolcreti e in cappelle di famiglia, oggetto di concessioni perpetue costituite anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, si applicano le seguenti disposizioni.

Il diritto di proprietà delle sepolture private di cui al comma precedente può essere ceduto o trasmesso per atto tra vivi a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La richiesta di nulla osta all'atto di cessione o di trasmissione è notificata al Comune, il quale, entro il termine perentorio di trenta giorni, può opporre il proprio motivato diniego nonché emettere particolari prescrizioni.

Il prezzo di cessione deve escludere fini speculatori. Esso non può essere superiore a quello accertato con stima peritale dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'Amministrazione, conseguentemente, appone apposito visto di congruità sull'atto di cessione.

Le sepolture debbono essere liberate dai resti ossei e dalle salme a cura del cedente, secondo il disposto dell'art. 61, commi secondo e terzo.

Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione temporanea, ai sensi delle norme di cui al presente Capitolo.

## **Capitolo 5°**

### **Concessioni per l'apposizione di ricordi, di monumenti funerari e di epigrafi.**

### **Articolo 92**

E' consentita, senza alcun pagamento, l'apposizione di croci e di lampade votive, nonché di cippi,

esclusivamente di legno, sulle fosse di inumazione nelle aree destinate a rotazione ordinaria decennale, previa autorizzazione della direzione del Cimitero.

Le croci devono essere di legno piallato, verniciate in colore scuro (o bianche per i bambini), avere stecche larghe cm. 6 e con spessore di cm. 3; la base può essere in legno o in pietra.

Il braccio verticale della croce non potrà elevarsi oltre ml. 1 sul terreno e quello orizzontale cm. 80.

I cippi devono pure essere in legno piallato verniciati in colore scuro e avere forma parallelepipedica a sezione quadrata di cm. 10 di lato.

L'estremità superiore, tagliata a piano inclinato, di circa 45°, non potrà elevarsi oltre cm. 50 sul terreno.

Sulle croci e sui cippi deve essere applicata una targa metallica recante le generalità del defunto nel seguente ordine: nome, cognome, data di nascita, data di morte.

Prima dell'applicazione la targa dovrà essere presentata alla direzione del Cimitero onde controllare l'esattezza dei dati anagrafici.

Nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, sia sulle croci, sia sui cippi può essere apposto un lampioncino, a luce schermata, alimentata a olio, cera o elettricità.

L'apposizione di croci o cippi di materiale diverso dal legno o aventi caratteristiche diverse da quelle sopra indicate, come pure di monumenti, busti, statue e altre sculture o incisioni, è concessa a pagamento, con le modalità riportate all'articolo successivo.

### **Articolo 93**

L'apposizione di croci o di epigrafi o di ricordi funerari di qualsiasi genere e materiale sulle sepolture distinte, sia a inumazione, sia a tumulazione, è consentita mediante concessione a pagamento e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. che l'interessato presenti domanda in carta legale al Comune, Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri, corredata di un disegno in scala 1: 10 nel caso che sia prevista l'installazione oltre alla croce, anche di ornamenti, di sculture o di incisioni;
- b. che i ricordi funerari per i quali si chiede la concessione non siano costruiti, in ottone o bronzo; che, inoltre non abbiano in pianta una superficie maggiore della metà di quella sulla base su cui andranno a poggiare, né oggetti la cui proiezione orizzontale oltrepassi il perimetro della base di appoggio.

### **Articolo 94**

Sui copritomba delle sepolture in loculi o cripte comunali, situate in colombari all'aperto e entro gallerie o cappelle, non è consentito di apporre o agganciare ricordi funerari rappresentati da sculture, busti o statue. E' invece permessa l'applicazione di sostegni per due vasi portafiori e per un lampioncino a luce continua schermata, purché essa sia fornita da energia elettrica.

### **Articolo 95**

I ricordi funerari costituiti da monumenti, sculture, busti o statue, possono essere apposti soltanto sulle sepolture effettuate in area di inumazione distinta, nei sepolcreti e nelle cappelle di famiglia.

Il relativo disegno dovrà essere preventivamente approvato dalla Ripartizione Belle Arti.

### **Articolo 96**

L'apposizione di scritte epigrafe è consentita per le sepolture distinte. Le scritte epigrafe devono essere eseguite mediante incisione su pietra o su marmo, oppure applicando lettere di bronzo o di acciaio inossidabile.

Nel caso delle sepolture distinte a inumazione, l'epigrafe dovrà essere apposta su un blocchetto di marmo o di pietra, che dovrà fare corpo unico con la croce o con il cippo.

Il testo delle epigrafi deve essere preventivamente approvato dalla Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri.

La scritta può essere in lingua italiana o latina oppure nella lingua nazionale dell'estinto, la cui versione in italiano dovrà essere preventivamente approvata dal sopradetto ufficio.

Il numero delle lettere sui copritomba dei loculi o cripte comunali non può essere superiore a 300.

### **Articolo 97**

Le concessioni contemplate in questo capitolo, non richiedono la stipulazione di un atto legale con il Comune, ma sono comprovate dalla relativa bolletta di pagamento.

Esse hanno la durata della concessione della sepoltura per la quale furono richieste e decadono insieme alla medesima.

Per ogni singola concessione dovrà esser applicata la tariffa stabilita dal Comune.

Su tali tariffe verrà praticata la riduzione del 50% quando la concessione è richiesta per le sepolture a inumazione.

## **TITOLO QUARTO** **Servizi mortuari comunali.**

### **Capitolo 1°** **Disposizioni generali.**

#### **Articolo 98**

I servizi mortuari e cimiteriali dipendono dalla Ripartizione Igiene e Sanità, Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, salvo restando le attribuzioni dell'Ufficiale Sanitario e le competenze dell'Ufficiale di Stato Civile. La suddetta Divisione, in conformità alle direttive e del Capo della Ripartizione e dell'Assessore all'Igiene e Sanità, provvede alla direzione tecnica e amministrativa dei Cimiteri comunali, del servizio mortuario e dell'Obitorio, esercita la vigilanza sui servizi e sul personale, propone i necessari provvedimenti per il miglioramento dei servizi per l'ampliamento dei cimiteri o la costruzione di nuove sezioni, per la istituzione di nuovi cimiteri e la soppressione di altri. A tale scopo tutti gli uffici comunali dovranno prestare la loro collaborazione all'Ufficio d'Igiene, secondo le rispettive competenze. In particolare il personale distaccato (Vigili Urbani, Giardinieri, etc.) dovrà attenersi alle istruzioni impartite dalla Direzione Cimiteri. I progetti di nuove costruzioni o di ampliamenti dei cimiteri saranno eseguiti dall'apposito ufficio della Ripartizione Tecnica d'intesa con la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, e, prima della presentazione all'Amministrazione, dovranno essere visti dall'Ufficiale Sanitario e dal Capo della Ripartizione Tecnica, nonché corredati da una relazione illustrativa tecnico - sanitaria.

#### **Articolo 99**

La Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria dispone di personale impiegatizio tecnico e amministrativo, nonché di personale salariato, il cui numero e relativo stato giuridico sono disciplinati dal Regolamento Generale per il personale del comune.

#### **Articolo 100**

Presso l'Obitorio e i cimiteri comunali maggiori, particolarmente in quelli di Trespiano e di S. Miniato al Monte, è assicurato il servizio religioso per i cattolici.

La posizione giuridica ed economica dei Ministri del Culto, ai quali è affidato il servizio religioso, è disciplinata da apposite convenzioni. Sia nell'Obitorio, sia nei Cimiteri sono ammessi i Ministri da altri culti religiosi, quando la famiglia del defunto ne abbia fatto richiesta.

### **Capitolo n° 2** **Obitorio comunale.**

#### **Articolo 101**

L'Obitorio Comunale ha il compito di ricevere le salme nei casi previsti dall'art. 12 di questo Regolamento ed inoltre nei seguenti casi:

- a. salme di individui deceduti nelle carceri, in ospedali o in case di cura private, in alberghi o pensioni, che devono compiere il prescritto periodo di osservazione;
- b. salme che non hanno compiuto il periodo di osservazione;
- c. salme delle quali si attende il ritiro da parte delle famiglie;
- d. salme di cui deve essere ritardato il seppellimento;
- e. salme delle quali si debba eseguire l'autopsia o il riscontro diagnostico.

Presso l'Obitorio ha sede la rimessa dei carri funebri comunali.

#### **Articolo 102**

Le salme dovranno essere depositate nelle apposite sale su letti muniti di apparecchi elettrici di segnalazione, atti a cogliere eventuali manifestazioni di vita. Agli acattolici è riservata una sala separata. Alla vigilanza della salma provvederanno i familiari o, in mancanza, il custode dell'Obitorio.

#### **Articolo 103**

Il personale addetto all'Obitorio è costituito:

- a. dai custodi, ad uno dei quali sarà assegnato l'alloggio entro lo stesso obitorio;
- b. dagli autisti dei carri funebri comunali;
- c. da uno o più impiegati addetti all'Ufficio amministrativo, uno dei quali assumerà le funzioni di dirigente.

#### **Articolo 104**

Il funzionario dirigente dell'Obitorio provvede alla registrazione delle salme, dei carri e delle persone che hanno provveduto al trasporto, nonché nel caso di salma di persona ignota, di ogni notizia utile alla identificazione.

E' inoltre responsabile del materiale esistente nell'Obitorio, di cui dovrà mantenere aggiornato l'inventario e i registri di carico e scarico.

Dovrà procedere alla numerazione delle casse funebri mediante applicazione di un disco di terracotta a numerazione progressiva.

Tale numero dovrà essere riportato sul permesso di seppellimento.

Compila l'elenco giornaliero delle salme avviate ai Cimiteri comunali e ne trasmette copia alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

Nel suddetto elenco dovranno figurare, per ciascuna salma, le seguenti indicazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita, se conosciuti, data e ora di ingresso all'Obitorio, provenienza, numero del permesso di seppellimento e del disco, destinazione.

Vigila sul servizio dei custodi, degli operai e degli autisti; stabilisce l'itinerario dei carri funebri comunali; registra il chilometraggio giornaliero; sorveglia la manutenzione e disinfezione periodica dei carri funebri.

#### **Articolo 105**

Nel caso che all'Obitorio venga trasportata la salma di persona ignota e deceduta a seguito di accidente di strada o in altro luogo pubblico, il dirigente o, in sua assenza, il custode, dovrà informare immediatamente la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, che provvederà agli ulteriori adempimenti di legge.

Se il trasporto della salma fosse avvenuto durante le ore notturne, informerà immediatamente la Questura.

#### **Articolo 106**

I custodi dell'Obitorio comunale hanno i seguenti compiti:

- a. provvedere alla pulizia dei locali e dei piazzali, al lavaggio e disinfezione dei carri funebri comunali;
- b. assicurare il servizio di guardia, diurno e notturno;
- c. accompagnare i carri funebri comunali, ritirare le salme e relativi permessi di seppellimento e le eventuali corone;
- d. controllare se sul coperchio delle casse funebri fornite dal Comune e sul lato piedi in quelle dei privati, sia stato scritto il nome e cognome della salma;
- e. provvedere al carico e scarico dei feretri, sia per i carri comunali, sia per quelli privati in partenza o in arrivo all'Obitorio;
- f. assistere alla chiusura delle casse metalliche nell'Obitorio e controllare che la relativa saldatura sia ben eseguita;
- g. eseguire gli altri compiti inerenti il servizio, a richiesta della Ripartizione Igiene e Sanità.

#### **Articolo 107**

Il turno di servizio dei custodi è disposto dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

Il servizio straordinario, sia diurno, sia notturno, verrà compensato secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale.

I custodi non possono rifiutarsi di prestare la loro opera anche in ore straordinarie quando le necessità del servizio lo richiedono. Durante il servizio devono indossare la divisa prescritta, attenersi a modi e linguaggio rispettosi verso il pubblico, assolvere le proprie mansioni con riverente rispetto verso i morti e i loro congiunti.

#### **Articolo 108**

Ai custodi è assolutamente vietato di introdurre persone estranee nell'Obitorio.

E' consentito l'ingresso ai congiunti della salma depositata salvo disposizione contraria, in casi speciali, da parte della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

E' in ogni caso vietato l'accesso dei congiunti e degli estranei alla sala di autopsia.

### **Capitolo 3° Trasporto delle salme con carri comunali e concessione della cassa funebre.**

#### **Articolo 109**

I carri funebri comunali provvedono ordinariamente ai seguenti servizi:

- a. trasporto di salme dagli Ospedali, civili o militari, da istituti di cura o di ricovero, pubblici o privati, dagli ospizi e dalle carceri, alle sale anatomiche universitarie, alla Scuola di Applicazione di Sanità Militare, all'Obitorio comunale, ai Cimiteri;
- b. trasporto di salme dalle abitazioni, dalle parrocchie urbane e suburbane, all'Obitorio comunale e ai Cimiteri.

#### **Articolo 110**

Il Comune provvede gratuitamente al trasporto della salma, quando la famiglia non richieda servizi o carri speciali e il trasporto venga fatto nella forma ordinaria più semplice.

Il trasporto viene effettuato dal luogo del decesso o dalla rispettiva parrocchia direttamente al Cimitero o all'Obitorio comunale.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il preliminare trasporto alla abitazione per casi di individui morti presso ospedali, istituti di cura o di ricovero situati nel comune.

#### **Articolo 111**

La richiesta di trasporto gratuito può essere fatta, oltre che dai parenti del defunto anche dai parroci.

La domanda deve essere redatta nell'apposito modulo dai parenti del defunto anche dai parroci.

La domanda deve essere redatta nell'apposito modulo e fatta pervenire alla Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri non oltre le ore 12 del giorno in cui il trasporto dovrà avvenire.

#### **Articolo 112**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme di cittadini poveri deceduti nella propria abitazione. Sulla cassa dovrà essere applicata una targhetta metallica con il nome e cognome del defunto.

Per ottenere tale concessione gli interessati devono presentare alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, insieme al permesso di seppellimento, il libretto di assistenza comunale o dichiarazione di indigenza rilasciata dalla Ripartizione Assistenza.

#### **Articolo 113**

La cassa funebre è concessa dal Comune ai cittadini poveri deceduti presso ospedali, istituti di cura o ricoveri, se la salma non viene richiesta dalla famiglia.

Sono esclusi dalla concessione i defunti il cui trasporto alla Chiesa, all'Obitorio comunale o al cimitero è

eseguito in forma speciale, sia religiosa, sia civile salvo che le onoranze siano fatte a cura e spese di Associazioni e che la famiglia del defunto si trovi in condizioni di effettiva indigenza.

#### **Articolo 114**

Il personale di custodia dei depositi di casse funebri comunali presso gli ospedali e gli altri istituti di cura o di ricovero, dovrà rendere mensilmente conto delle assegnazioni e delle giacenze, alle Ripartizioni Finanza e alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, servendosi a tale scopo degli appositi moduli.

#### **Articolo 115**

I carri funebri comunali sono posti sotto la sorveglianza del dirigente dell'Obitorio comunale. Egli dovrà controllare la pulizia, la disinfezione e l'ordinaria manutenzione dei carri informando la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria sulle eventuali necessità per il buon andamento del servizio.

#### **Articolo 116**

L'assegnazione del carro funebre è fatta dal dirigente dell'Obitorio comunale, che stabilirà anche l'orario e il relativo itinerario secondo le istruzioni e le richieste della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 117**

La consegna delle salme deve essere fatta all'ora concordata con i parroci, i quali sono tenuti a dare la precedenza ai defunti che devono essere trasportati in carri comunali.

#### **Articolo 118**

Sul carro funebre, oltre al conducente, prendono posto il custode dell'obitorio comunale o altro incaricato del servizio di Polizia Mortuaria, e un religioso, salvo che quest'ultimo non sia richiesto dalla famiglia del defunto o da sua disposizione testamentaria.

Il personale comunale deve indossare, durante il servizio, la prescritta uniforme e assumere un contegno assolutamente corretto.

#### **Articolo 119**

L'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria dovrà ritirare il permesso di seppellimento o, in mancanza di questo, l'ordinanza rilasciata dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, oppure l'ordine scritto del Direttore della sala anatomica universitaria quando trattasi di salma ad essa assegnata o di cui viene chiesta l'urgente rimozione per lo stato di avanzata decomposizione.

Nessuna salma può essere ricevuta in consegna se non accompagnata dal relativo documento giustificativo.

#### **Articolo 120**

L'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria dovrà accertare che sulla cassa sia stata apposta la prescritta targhetta con le generalità del defunto e, ove questa manchi, dovrà egli stesso trascriverle in forma indelebile.

### **Capitolo 4° Cimiteri**

#### **A) Norme generali.**

#### **Articolo 121**

La Ripartizione Igiene e Sanità provvede ai lavori di ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali a mezzo del personale operaio e tecnico assegnato alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

Per quanto attiene alla manutenzione delle zone verdi e delle alberature si avvarrà della collaborazione della Soprintendenza ai Giardini.

#### **Articolo 122**

I Cimiteri comunali non possono rifiutare la sepoltura a qualunque salma, né farla oggetto di discriminazioni razziali e religiose.

Per gli acattolici saranno previsti reparti separati. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta, potrà essere assegnata un'apposita sezione.

Nessuna salma può essere sepolta se non è accompagnata dalla autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, di cui all'art. 7 di questo Regolamento.

#### **Articolo 123**

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione dei feretri prima del seppellimento.

Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata sorveglianza da parte del custode del cimitero.

#### **Articolo 124**

Ciascun cimitero deve disporre di una cripta o di un locale sotterraneo, sottratto alla vista del pubblico, da destinare alla raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie e dalle sepolture alla cui scadenza i concessionari non richiesero l'assegnazione di una celletta ossario.

#### **Articolo 125**

Il personale fisso assegnato a ogni cimitero è rappresentato da almeno un custode, da uno o più operai comuni, da uno o più operai specializzati.

Gli operai sono tenuti a prestare la loro opera non soltanto per i seppellimenti e i disseppellimenti, ma per ogni lavoro attinente la manutenzione dei cimiteri, secondo le richieste le disposizioni della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 126**

Presso i cimitero maggiori deve essere istituito un apposito Ufficio, dipendente dalla Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri.

Tale ufficio ha il compito di mantenere aggiornato l'anagrafe cimiteriale, provvedere alle registrazioni dei seppellimenti e alla tenuta dello schedario delle sepolture, nonché a quegli altri incarichi che potranno essergli affidati dalla suddetta Divisione.

I permessi di seppellimento, ove manchi il predetto ufficio, dovranno essere ritirati dal custode del cimitero e ivi conservati.

#### **Articolo 127**

Nessun lavoro può essere eseguito nei Cimiteri se non dal personale del Comune o dal medesimo autorizzato.

Alla chiusura o apertura dei loculi, per la tumulazione e l'estumulazione di una salma o di resti ossei, provvede esclusivamente il personale comunale, anche nei sepolcreti e nelle cappelle di famiglia.

#### **Articolo 128**

I concessionari di loculi comunali non devono alcuna tassa al Comune per i lavori occorrenti alla chiusura della tomba e per la fornitura della lapide di marmo. Se gli interessati preferissero una lapide di tipo diverso da quello fornito dal Comune, la relativa spesa farà carico ad essi senza diritto ad alcuna compensazione nelle spese e nei materiali. Nel caso di estumulazione sarà invece dovuta la stessa stabilita dal Comune.

Sono a carico degli interessati le spese relative all'apposizione di ricordi funebri, fiorere, lampade votive e altri ornamenti, per i quali, inoltre dovrà essere pagata al Comune la prescritta tassa di concessione, come previsto dal Titolo III, capitolo 5°.

### **Articolo 129**

I lavori necessari alla chiusura e all'apertura delle tombe in sepolcreti e in cappelle e i lavori occorrenti per l'apposizione dei ricordi funebri, sono a carico dei concessionari e devono essere eseguiti sotto la sorveglianza comunale.

### **Articolo 130**<sup>1</sup>

L'apposizione di epigrafi sulle tombe è subordinata al pagamento al Comune della relativa tassa di concessione, di cui al titolo III, capitolo 5°.

---

<sup>1</sup> Tassa abolita dal punto 1°) della deliberazione del Consiglio Comunale del 21/11/1994 n° 3968/393.

### **Articolo 131**

I ricordi e gli ornamenti funebri, apposti sulle tombe senza avere acquisito preventivamente la relativa concessione, saranno rimossi dal personale di vigilanza e depositati presso il custode del cimitero. Di ciò sarà data notizia a mezzo di avviso nell'albo del cimitero, assegnando il termine di tre mesi per la regolarizzazione. Trascorso tale termine, i materiali e gli oggetti restano di proprietà del Comune.

### **Articolo 132**

Gli ornamenti e i ricordi funebri che per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo all'incolumità pubblica o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale di vigilanza.

Il provvedimento sarà reso noto con avviso, esposto all'albo del Cimitero, assegnando tre mesi di tempo per il ritiro o la sostituzione dei materiali. Trascorso tale termine, gli oggetti diverranno proprietà del Comune.

### **Articolo 133**

Gli ornamenti tombali e i ricordi funebri pervenuti in proprietà del Comune, escluse le sculture, potranno essere donati dall'Amministrazione comunale alle famiglie di defunti inumati in campo comune, che ne facciano eventualmente richiesta.

Le sculture, se adatte, potranno essere riutilizzate in opere ornamentali del Cimitero; altrimenti verranno distrutte.

### **Articolo 134**<sup>1</sup>

I cimiteri comunali sono aperti al pubblico nei giorni feriali con il seguente orario:

- a. dalle ore 8 alle ore 17 nel periodo in cui è applicata l'ora solare;
- b. dalle ore 8 alle ore 18 nel periodo in cui è applicata l'ora legale.

La domenica e in tutte le festività infrasettimanali, sia civili che religiose, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane con orario 8 –13.

Tuttavia, per il periodo della Commemorazione dei Defunti, e cioè dal 28 Ottobre al 4 Novembre compresi, nelle domeniche e negli altri giorni festivi i Cimiteri osserveranno l'orario di apertura antimeridiana e pomeridiana.

I feretri devono pervenire al Cimitero entro l'orario di apertura.

I feretri che per motivi improrogabili dovessero giungere al Cimitero dopo l'orario di chiusura saranno inviati alle Nuove Cappelle del Commiato, dove esiste un servizio di ricezione continuato, e riceveranno sepoltura nel Cimitero di destinazione la mattina seguente.

---



<sup>1</sup> Vedi nota all'art. 56.

### **Articolo 135**

I feretri destinati alla tumulazione potranno essere tratti in camera mortuaria per non più di 48 ore, in attesa che la famiglia provveda ad acquistare la concessione di un loculo oppure chieda la tumulazione provvisoria.

Ove ciò non si verifichi, il feretro verrà inumato in campo comune dopo che sia stato provveduto a forare in più parti la cassa metallica.

### **Articolo 136**

Per ottenere la tumulazione provvisoria, dovrà essere presentata domanda alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria, indicando i motivi che la giustificano, la durata approssimativa del deposito e il Cimitero prescelto. Il Sindaco riconosciuti validi i motivi, potrà consentire la tumulazione temporanea secondo la disponibilità di posti ed ha facoltà di assegnare il feretro ad un Cimitero diverso da quello indicato dai familiari del defunto. La tumulazione provvisoria ha la durata massima di anni uno ed è subordinata al pagamento anticipato della tassa semestrale stabilita dalla tariffa approvata dal Comune. Se il pagamento non è fatto entro trenta giorni dalla relativa scadenza, il Comune procederà senza preavviso all'inumazione della salma in campo comune. La eventuale traslazione del feretro comporta il pagamento della prescritta tassa di estumulazione.

### **Articolo 137**

La tassa pagata per la tumulazione provvisoria non è rimborsabile. Essa non è peraltro deducibile dall'importo dovuto al Comune per acquisire la concessione di una tomba distinta.

### **Articolo 138**

E' vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie o delle cappelle con loculi in colombario, come pure sul piano stradale, oggetti e materiali che possono costituire ostacolo e pericolo ai passanti e in particolare cassette o vasi da fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc..

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti.

Il Comune tuttavia declina qualunque responsabilità per eventuali infortuni in cui incorressero i visitatori del cimitero come pure per danni verso terzi.

### **Articolo 139**

Le famiglie possono provvedere personalmente alla manutenzione delle tombe dei propri defunti, alla accensione dei lumi, all'ornamento con fiori, alla coltivazione delle aiuole e a quant'altro è diretto ad onorare la loro memoria.

Le famiglie che non intendono o non possono provvedere direttamente alla manutenzione delle tombe dei propri defunti, possono affidare tale incarico a personale, sia maschile sia femminile, purché autorizzato dal Comune.

### **Articolo 140 <sup>1</sup>**

L'attività relativa alla cura delle tombe può essere esercitata da tutti i soggetti previsti nel Regolamento particolare con le caratteristiche previste sul Capitolo 10 art. 3; l'attività di cui sopra sarà regolamentata dalle norme contenute nel Regolamento particolare per il Servizio di "cura delle tombe" che integra l'art. 140 del testo del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteri <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto con Delibera del Consiglio Comunale del 13/07/1998 n° 589/135.

<sup>2</sup> Vedi Allegati.

#### **Articolo 141**

Entro l'ambito del Cimitero è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa, di praticare la questua e l'elemosina.

Al personale dipendente del Comune è vietato di sollecitare o ricevere mance o compensi per prestazioni inerenti i servizi cimiteriali.

#### **Articolo 142**

Tutte le persone che, a qualunque titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali o scritte, impartite dal personale di vigilanza.

Nel caso di infrazioni gravi sarà richiesto l'intervento dei Vigili Urbani in servizio presso il Cimitero ed eventualmente dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **Articolo 143**

Ai visitatori è vietato accedere ai cimiteri con propri automezzi, salvo casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal Sindaco e giustificati da invalidità o da minoranza fisica, attestati da certificato medico vistato dall'Ufficiale Sanitario.

Tuttavia l'autorizzazione di cui sopra è assolutamente esclusa nel periodo 30 Ottobre – 5 Novembre incluso, nel quale ricorrono le onoranze ai defunti. Tali permessi sono revocabili in qualunque momento.

#### **Articolo 144**

I visitatori non possono accedere ai Cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. E' ad essi vietato di assistere a operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, se non sono congiunti del defunto ed autorizzati dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

Non devono camminare fuori dei percorsi stabiliti, asportare fiori, togliere dalle tombe qualunque oggetto ornamentale senza la preventiva autorizzazione della direzione del cimitero.

#### **Articolo 145**

Per sopperire alle maggiori esigenze di sorveglianza e manutenzione durante la commemorazione dei defunti, il Comune provvederà all'assunzione temporanea di un congruo numero di operai, che saranno messi a disposizione della Divisione Polizia Mortuaria e Cimiteri per il periodo di tempo necessario.

### **B) Norme particolari.**

#### **Articolo 146**

##### **Cimitero di Trespiano <sup>1</sup>**

Il Cimitero di Trespiano comprende tutti i settori riservati a sepoltura, sia per i cattolici, sia per gli acattolici nonché il tempio crematorio, pur non essendo questo di proprietà comunale, la camera, mortuaria, la sala di autopsia, la Cappella, la palazzina assegnata alla direzione e agli uffici.

Nel quadrato riservato agli acattolici saranno inumate soltanto le salme di cui i congiunti abbiano fatta normale richiesta alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

Il servizio religioso è affidato ad un ordine monastico, i cui rappresentanti incaricati dovranno abitare nel cimitero, usufruendo dell'alloggio assegnato dal Comune.

Il servizio sarà regolato da apposita convenzione con il Comune.

---

<sup>1</sup> Testo integrato dalla Delibera del 08/11/1996 n. 497/3883.

#### **Articolo 147**

Il lavoro degli operai si svolgerà secondo l'orario indicato dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria in

relazione alle esigenze dei servizi e sarà attuato con squadre stabilite dal capo operaio. Gli operai in servizio di vigilanza e i portatori di bara dovranno indossare la divisa fornita dal Comune. Il servizio di vigilanza notturna sarà disimpegnato a turno da un operaio <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dal 01-12-1994 il servizio notturno per accoglimento salme è effettuato presso le Nuove Cappelle del Commiato.

#### **Articolo 148 <sup>1</sup>**

##### **Cimitero di S. Miniato al Monte**

Il Cimitero di S. Miniato al Monte è riservato esclusivamente alle tumulazioni, sia in loculi o colombari comunali, sia in cappelle o sepolcreti privati, secondo le norme previste dal presente regolamento. Il servizio religioso, nonché la custodia, la vigilanza, il buon andamento del cimitero sono affidati ai R.R. Monaci Olivetani.

Il Padre Superiore, cui dall'Autorità Comunale sarà affidata la custodia e la direzione del cimitero, è responsabile del buon andamento dei servizi. A tal fine manterrà i necessari collegamenti con l'ufficio di Igiene dal quale dipende.

E' obbligo del Padre Superiore, o di chi lo rappresenta:

- a. assistere all'arrivo dei carri funebri, alle tumulazioni e alle traslazioni dei cadaveri;
- b. compilare il registro mortuario e tenere in ordine l'archivio;
- c. trasmettere trimestralmente all'Ufficio d'Igiene la copia del registro di tumulazioni e settimanalmente l'elenco delle tumulazioni eseguite;
- d. vigilare sulla condotta e sul lavoro del personale operaio;
- e. vigilare sul contegno del pubblico affinché non siano arrecati danni alle tombe e non avvengano disordini;
- f. dare al pubblico tutte le informazioni che richiede circa il servizio del cimitero;
- g. riferire su qualunque fatto che possa interessare l'Ufficio d'Igiene dal quale dipende;
- h. tenere in consegna le chiavi delle cappelle private e di quelle comuni.

Il Padre Superiore o chi lo rappresenta dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di apertura e dovrà trovarsi presente anche in altre ore, quando il servizio lo richieda.

Nell'espletamento dei compiti amministrativi sopra indicati e di quanto altro possa interessare il buon andamento del servizio del cimitero, il Padre Superiore è coadiuvato da un custode; questi in particolare provvede:

- a. ad eseguire la pulizia dei locali di ufficio e delle cappelle comuni;
- b. a consegnare e ritirare dal Padre Superiore le chiavi delle cappelle comuni e di quelle private.

Le chiavi delle cappelle comuni dovranno essere consegnate che ai proprietari delle cappelle stesse e ai loro incaricati purché muniti di autorizzazione scritta.

Le chiavi delle cappelle comuni dovranno essere consegnate a coloro che vi abbiano congiunti tumulati. Il custode provvederà a ritirarle diligentemente dai visitatori.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto dalla delibera del Consiglio Comunale del 17/05/1971 n° 1504/431/C.

#### **Articolo 149**

##### **Cimitero di S. Lucia al Galluzzo**

Il Cimitero di S. Lucia al Galluzzo è destinato alla inumazione e tumulazione dei defunti di quella parrocchia, nonché di quelli di S. Ilario a Colombaia, di S. Leone, delle Rose, di Pozzolatico, S. Quirico e S. Maria a Marignolle, purché residenti entro il territorio del Comune di Firenze.

Avranno pure diritto alla sepoltura nel cimitero anzidetto gli iscritti alla Ven. Confraternita della Misericordia di S. Lucia al Galluzzo, purché la loro iscrizione sia avvenuta almeno un anno prima del decesso. A tale scopo la Confraternita dovrà depositare l'elenco degli iscritti con la data di iscrizioni di ciascuno di essi e comunicare annualmente le nuove iscrizioni alla Divisione Cimiteri e polizia Mortuaria. In via eccezionale il Comune può autorizzare la sepoltura di defunti appartenenti ad altra parrocchia, purché essi abbiano un congiunto, entro il terzo grado di parentela, sepolto nello stesso Cimitero. La vigilanza e la custodia del Cimitero sono affidate al custode seppellitore, il quale dipende direttamente dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 150 <sup>1</sup>**

##### **Cimitero di Settignano**

Il Cimitero di Settignano è destinato alla inumazione e tumulazione dei defunti delle Parrocchie di S. Maria a Settignano, S. Martino a Mensola e S. Maria a Coverciano.

La sepoltura dei defunti appartenenti ad altre Parrocchie può essere consentita secondo le norme indicate per il Cimitero di S. Lucia al Galluzzo (art. 149 III° comma).

Avranno inoltre diritto alla inumazione o alla tumulazione nel Cimitero di Settignano, gli iscritti alla Ven. Confraternita della Misericordia di Settignano, purché la loro iscrizione sia avvenuta almeno un anno prima del decesso. A tal fine, la Ven. Confraternita della Misericordia di Settignano, dovrà trasmettere, alla Divisione III Polizia Mortuaria della Rep. X Igiene e Sanità, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato delle persone iscritte alla Confraternita medesima.

In difetto della trasmissione dell'elenco degli iscritti, non si procederà al seppellimento, a meno che non si tratti di iscritti che siano anche appartenenti alle parrocchie di S. Maria a Settignano, S. Martino a Mensola e S. Maria a Coverciano.

La vigilanza e custodia del cimitero sono affidate al custode seppellitore, il quale dipende direttamente dalla Div. Cimiteri e Polizia Mortuaria della Rep. X Igiene e Sanità.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto con delibera della Giunta Municipale del 30/11/1971 n° 3248/2220/GM.

#### **Articolo 151**

##### **Cimitero di Rifredi <sup>2</sup>**

Il Cimitero di Rifredi, fino alla soppressione prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune, continuerà ed essere riservato al popolo di S. Stefano in Pane e ai Fratelli della Ven. Confraternita della Misericordia di Rifredi, ed al popolo della Parrocchia di S. Maria Regina della Pace.

Per la sepoltura dei defunti appartenenti ad altre Parrocchie si richiama l'art. 149 3° comma.

Per le sepolture dei Fratelli della Misericordia di Rifredi si richiamano le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra il Comune di Firenze e la stessa Ven. Confraternita di Misericordia <sup>1</sup>.

La vigilanza e la custodia del Cimitero sono affidate al custode seppellitore, il quale dipende direttamente dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

---

<sup>1</sup> L'ultima convenzione stipulata è del 29-04-1980, repertorio n. 45323.

<sup>2</sup> Testo integrato da Ordinanza del Sindaco del 16/01/2002 n. 873.

#### **Articolo 152 <sup>1</sup>**

##### **Cimitero del Pino**

Le ammissioni a sepoltura nel Cimitero del Pino sono regolate dalle disposizioni contenute nello statuto allegato al verbale di costituzione del consorzio stipulato fra il Comune di Firenze e quello di Bagno a Ripoli. Per la sepoltura dei defunti appartenenti ad altre Parrocchie si richiama l'art. 149 III° comma.

La vigilanza e la custodia ordinaria del Cimitero sono affidate al Custode seppellitore, che dipende direttamente dalla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

---

<sup>1</sup> Il Consorzio per la gestione del Cimitero è stato sciolto con provvedimenti deliberativi dei Consigli Comunali di Firenze e Bagno a Ripoli del 01-06-1982 n° 1469/1228 e del 27-05-1982 n° 167.

#### **Articolo 153 <sup>1</sup>**

##### **Cimiteri di Brozzi e Peretola- Petriolo**

I cimiteri di Brozzi, Peretola – Petriolo servono per l'inumazione e la tumulazione secondo le norme stabilite per il Cimitero di Trespiano.

La vigilanza e la custodia dei due cimiteri, di cui al precedente comma, è affidata ad un custode seppellitore per ciascuno di essi, alle dirette dipendenze della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

---

<sup>1</sup> Testo integrato da Ordinanza del Sindaco del 16/01/2002 n. 873.

#### **Articolo 154 <sup>1</sup>**

##### **Cimitero di S. Felice a Ema**

Il Cimitero di S. Felice a Ema è destinato alla inumazione e alla tumulazione dei defunti appartenenti a quella Parrocchia ed alla Compagnia di S. Marco Vecchio e della SS. Annunziata.

Potrà essere consentita la sepoltura anche di defunti appartenenti ad altre Parrocchie, secondo le norme dell'art. 149 III° comma.

Per la tumulazione degli iscritti alla Ven. Compagnia di S. Marco Vecchio e della SS. Annunziata, sarà concessa una riduzione del 20% sul prezzo della concessione dei posti distinti, purché la loro iscrizione sia avvenuta almeno un anno prima del decesso. A tal fine la Ven. Confraternita di S. Marco Vecchio e della SS. Annunziata dovrà, entro il mese di gennaio di ogni anno, trasmettere, alla Div. III Polizia Mortuaria della Rep. X Igiene e Sanità, l'elenco aggiornato delle persone iscritte alla Compagnia medesima.

La custodia e la vigilanza del cimitero sono affidate ad un custode seppellitore che dipende direttamente dalla Div. Cimiteri e Polizia Mortuaria della Rep. X Igiene e Sanità.

Il servizio religioso è affidato al Reverendo Proposto protempore di quella propositura, che provvederà anche alla vigilanza generale sul servizio cimiteriale e corrisponderà direttamente con la Divisione Polizia Mortuaria della Rep. X Igiene e Sanità.

---

<sup>1</sup> Nuovo testo introdotto con delibera della Giunta Municipale del 30-11-1971 n° 3248/2220/GM.

#### **Articolo 155 <sup>1-2</sup>**

##### **Cimiteri minori annessi a Parrocchie suburbane**

Fatta salva la facoltà del Comune di sopprimere, nei modi di legge uno o più dei cimiteri minori, il servizio religioso e la vigilanza dei piccoli cimiteri annessi alle parrocchie di Sollicciano, Mantignano, Ugnano, Monteripaldi, S. Silvestro, Careggi, sono affidati ai rispettivi parroci, i quali dovranno informare la Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria delle necessità di detti Cimiteri. I parroci, inoltre, dovranno curare la registrazione dei seppellimenti e rimettere trimestralmente copia alla Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

La suddetta Divisione provvederà a mezzo di proprio personale alla manutenzione e pulizia dei Cimiteri.

Ai parroci verrà corrisposto, per il servizio di cui sopra e per le funzioni religiose, un compenso stabilito dal Comune, su proposta della Divisione Cimiteri e Polizia Mortuaria.

---

<sup>1</sup> Testo integrato da Ordinanza del Sindaco del 10/12/2002 n° 8996.

<sup>2</sup> Testo integrato da Ordinanza del Sindaco del 13/02/2004 n° 99.

## **TITOLO QUINTO**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 156**

Il presente regolamento abroga quello precedente, adottato con deliberazione commissariale in data 28-12-1943 ed approvato dalla G.P.A. con provvedimento n. 440/866 del 15-03-1944, nonché il Titolo IX – Polizia Mortuaria del vigente Regolamento Comunale d'Igiene (artt. 508 – 577), e tutte le precedenti disposizioni ad esso contrario e con esso incompatibili. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per effetto delle concessioni di data anteriore alla entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo aver riportato le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, e costituirà parte integrante del nuovo regolamento comunale d'Igiene.

#### **Articolo 157**

Per quanto riguarda le infrazioni al presente regolamento si applicano le norme stabilite dall'art. 99 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, adottato con R.D. 21-12-1942 n. 1880, nonché dall'art. 106 T.U. Legge Comunale e Provinciale, adottato con R.D. 3 Marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.

#### **Articolo 158**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del sopraccitato Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, adottato con R.D. 21-12-1942 n. 1890 e successive modificazioni.

---

*Data di verifica/aggiornamento: 30-12-2004*